

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2025, n. 26179

RILEVATO CHE:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 9589/9/2017 veniva rigettato l'appello proposto dal Comune di Controne avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 900/1/2016 con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dall'ente territoriale avverso la cartella di pagamento ex art. 54 bis D.P.R. n.633/72 emessa per IVA per l'anno di imposta 2011, in relazione ad un credito maturato nel 2008, riportato nella dichiarazione IVA presentata per il 2009 e non utilizzato.

2. Sia il giudice di prime cure sia il giudice d'appello ritenevano che, in relazione al credito IVA del 2008 la relativa possibilità di detrazione andava esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui è sorto il credito e cioè al più tardi nella dichiarazione IVA relativa al 2010, il che non era avvenuto, dovendosi considerare omessa la dichiarazione relativa al 2009 presentata in data 30/1/2013.

Inoltre, il giudice di primo grado faceva cadere l'iscrizione a ruolo per sanzioni e interessi, considerati irragionevoli perché riteneva che nessun danno fosse stato arrecato all'erario, non essendo stato utilizzato il credito in compensazione; il capo di decisione non veniva appellato.

3. L'ente territoriale ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello, affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 e dei principi generali in tema di avviso di accertamento, per avere il giudice di seconde cure ritenuto che il credito IVA maturato nell'anno d'imposta 2008, riportato nella dichiarazione IVA presentata per il 2009, non utilizzato in detrazione, potesse essere disconosciuto mediante la procedura del controllo formale con iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento, non avendo il ricorrente presentato istanza di rimborso del credito IVA. Secondo il ricorrente l'Amministrazione avrebbe dovuto, in luogo della cartella, adottare il più articolato procedimento di accertamento e di disconoscimento del credito.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza IVA prevista dall'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, questa Corte ha più volte affermato (cfr., ad es., Cass. ordinanza n. 20573 del 31/07/2019 e giurisprudenza ivi citata, conforme a Cass. n.1845 del 2014) che, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, a tutti gli effetti, all'omessa presentazione ai sensi art. 37, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 nel testo modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 24 del 1979), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario.

Come ritenuto dal giudice d'appello, a seguito del controllo della dichiarazione, poteva perciò essere adottata direttamente una cartella di pagamento ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, senza necessità di doverla far precedere o adottare in sua vece un avviso di accertamento.

3. Con il secondo motivo l'ente territoriale censura, in rapporto all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19,30,30 ter e 38 bis del D.P.R. n. 633/1972, 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e 2946 cod. civ. per avere la CTR ritenuto applicabile il termine biennale di decadenza alla fattispecie.

4. Il motivo è infondato.

4.1. La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle SS.UU. n. 17757/2016, è pacifica nell'affermare che la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. La giurisprudenza della Corte (Cfr. Cass. n.33626/2018), inoltre, precisa che nel giudizio d'impugnazione della

cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

4.2. Orbene, il giudice di appello e prima ancora il giudice di primo grado hanno accertato che il credito IVA è sorto nel 2008, come del resto emerge dallo stesso ricorso per Cassazione a pag.2 in cui si conferma che il credito è stato maturato dal comune nell'anno 2008 ed è stato richiesto nella dichiarazione, presentata per l'anno 2011. È perciò maturata la decadenza, essendo stata superata la cornice biennale nei termini sopra ricostruiti.

5. Il ricorso Ã¨ rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione delle entrate, liquidate in Euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Si dÃ atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

CosÃ¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Campi meta

Massima : *In materia di IVA, il disconoscimento del credito d'imposta eccedente maturato in un determinato anno puÃ² essere legittimamente effettuato dall'Amministrazione finanziaria mediante l'emissione di una cartella di pagamento ex art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972 (controllo formale automatizzato), senza necessitÃ di ricorrere al piÃ¹ complesso procedimento di avviso di accertamento.*

Supporto Alla Lettura :

IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), Ã¨ un'imposta indiretta applicata in fase di produzione e scambio di un bene o di un servizio. Il fornitore del prodotto o del servizio calcola e addebita l'aliquota al cliente e, successivamente, la versa all'erario utilizzando il modello F24. Il riferimento normativo fondamentale risiede nel D.P.R. 633/1972 e, attualmente, in Italia, l'aliquota Ã¨ pari al 22% ma esistono anche aliquote ridotte (4% e 10%) applicate a beni di prima necessitÃ . Si tratta di un'imposta di rilevanza fondamentale per il bilancio dello Stato ma Ã¨ anche una delle piÃ¹ evase nel panorama italiano ed europeo, motivo per cui Ã¨ stato introdotto il meccanismo del reverse charge o inversione contabile in alcuni settori particolari dell'economia. Esistono anche *operazioni non imponibili IVA* (comprendono le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei rapporti con l'estero) e *operazioni esenti dall'IVA* (cessioni di beni e prestazioni di servizi individuate espressamente dalla legge, il cui elenco si trova nell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), ma in entrambi i casi valgono tutti gli obblighi IVA (fatturazione, registrazione, dichiarazione), ma non viene addebitata IVA al cliente.